

CITTA' DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 213 del Reg.

Oggetto: Approvazione convenzione CAF USPPIDAP s.r.l. – CAF ASSOLABOR

U.I.L. – CAF CGIL Calabria S.r.l. – CAF LABOR s.r.l. – CAF UNSIC s.r.l. per

bonus tariffa sociale per la fornitura di gas ed energia elettrica.

L'anno **Duemilaquattordici** il giorno **28** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **11,30** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

	Presenti	Assent
SABATINO Monica	SI	
MORELLI Giovanni Battista		SI
TEMPO Sergio	SI	
CANNATA Gianluca	SI	
RUBINO Antonio	SI	
PATI Emma	SI	
Totale	05	01
	MORELLI Giovanni Battista TEMPO Sergio CANNATA Gianluca RUBINO Antonio PATI Emma	SABATINO Monica MORELLI Giovanni Battista TEMPO Sergio CANNATA Gianluca RUBINO Antonio PATI Emma SI SI SI SI SI SI SI SI SI S

Assume la Presidenza il Sindaco Dott.ssa Monica SABATINO e constatato che i presenti sono in numero legale dichiara aperta la seduta;

Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott.ssa Maria Luisa MERCURI;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione come predisposta dall'uff. Servizi Sociali avente ad oggetto: Approvazione convenzione CAF USPPIDAP s.r.l. – CAF ASSOLABOR U.I.L. – CAF CGIL Calabria S.r.l. – CAF LABOR s.r.l. – CAF UNSIC s.r.l. per bonus tariffa sociale per la fornitura di gas ed energia elettrica.;

RITENUTA la proposta in parola rispondente alle esigenze dell'Ente e quindi meritevole di approvazione;

DATO ATTO dell'avvenuta acquisizione:

- a) del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 (T.U.E.L.);
- b) del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, da parte del responsabile di ragioneria, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 (T.U.E.L.);

CON VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLA FORMA DI LEGGE D E L I B E R A

- 1) APPROVARE, come approva, la proposta di deliberazione come predisposta dall'Uff. Servizi Sociali avente ad oggetto: Approvazione convenzione CAF USPPIDAP s.r.l. CAF ASSOLABOR U.I.L. CAF CGIL Calabria S.r.l. CAF LABOR s.r.l. CAF UNSIC s.r.l. per bonus tariffa sociale per la fornitura di gas ed energia elettrica.
- 2) ALLEGARE alla presente deliberazione la proposta di cui trattasi per formarne parte integrale e sostanziale;

ED INOLTRE;

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere; Sulla proposta del Presidente; Con separata, unanime votazione.

DELIBERA

Dichiarare la presente **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA** ai sensi dell'art. 134, comma 4 della D.Lgs. 18.08.2000, n°267(TUEL);

La presente deliberazione viene rimessa:

All'Ufficio proponente ed agli altri uffici interessati, per i provvedimenti di rispettiva competenza. Ai capigruppo consiliari viene data informativa dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi dell'art. 125 (TUEL).



CITTA' DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

Approvazione convenzione CAF USPPIDAP s.r.l., - CAF ASSOLABOR U.I.L.,

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: -CAF CGIL Calabria S.r.l., - CAF LABOR s.r.l., - CAF UNSIC s.r.l., per bonus					
tariffa sociale per la	a fornitura di gas ed energia elettrica.				
Si propone, l'adozione della delib	cio Proponente SERVIZI SOCIALI perazione in oggetto. Dott Monica SABATINO Macco				
PARERE DEL RESPONSABILE DEL Servizio Interessato - Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n°267 – T.U.E.L.	Per quanto concerne la regolarità tecnica, dato atto dell'avvenuto compimento delle procedure tecnico amministrativo previste dalla vigente legislazione, esprime parere: FAVOREVOLE. Data 78/11/70/U Il Responsibile (Dr. Mario Aloe)				
PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n°267 T.U.E.L. Art.6 regolamento di Contabilità	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE Data 28/11/2014 Il Responsabile:				
Intervento 1100405 cap. 2165 /PE	- somma stanziata				
Bilancio Corrente Esercizio-					
□ Competenza □ Residui	Residui - variaz. In diminuzione somme già impegnate				
Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco.					
	Il Responsabile:				
Pata e ora della seduta 09 11,30 Determinazione dell'organo deliberante SIAPPROVA					
78/11/2014 SIAPPROVA PROPOSTA					
Sabatino Tembo	Morelli Rubino Pati Canhata				
Presenti Voti Favorevo	oli Voti Contrari Astenuti Imm. Esecutiva Capigruppo Prefettura				



Il Segretario Comunale Dott.sa. Maria Luisa MERCURI

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la legge n. 481/1995, ed in particolare l'art. 2, comma 12, lettera e), ai sensi del quale l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, di seguito Autorità, stabilisce e aggiorna la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe elettriche, nonché le modalità di recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale al fine, tra l'altro, di realizzare gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse;

VISTO l'art. 1, comma 375, della L. 23.12.2005 n. 266, che prevede che con decreto del Ministro delle Attività Produttive, adottato d'intesa con i Ministri dell'Economia e delle Finanze, del Lavoro e delle Politiche Sociali, siano definiti i criteri per l'applicazione di tariffe elettriche agevolate ai soli clienti economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare una revisione della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente disagiate;

VISTA la legge n. 296/2006, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e, in particolare l'art. 1, commi 362-365; con il quale è stato costituito un Fondo da utilizzare, tra l'altro, a copertura di interventi di riduzione dei costi della fornitura energetica a finalità sociali;

VISTO e richiamato il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico adottato in concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero delle Politiche per la famiglia e il Ministero della Solidarietà Sociale del 28 dicembre 2007 " Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute" che:

- ha individuato i criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti domestici economicamente disagiati, ai sensi dell'art. 1, comma 375 della legge n. 266/2005, nonché per i clienti domestici in grave condizione di salute, tale da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per l'esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica;
- ha previsto che, nell'ambito della revisione del sistema tariffario, la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica è riconosciuta ai clienti domestici in condizioni di effettivo disagio economico, in forma parametrata al numero di componenti la famiglia anagrafica, con riferimento ad un livello di consumo di energia elettrica e di potenza impegnata, compatibile con l'alimentazione delle ordinarie apparecchiature elettriche di uso domestico, in modo tale da produrre una riduzione della spesa dell'utente medio indicativamente del 20%;
- ha stabilito che, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, è utilizzato come riferimento l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE;
- ha disposto che la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica sia riconosciuta ai clienti domestici nel cui nucleo familiare sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica, al fine di compensare la maggiore onerosità connessa all'utilizzo di dette apparecchiature;
- ha previsto che le relative richieste siano presentate al comune di residenza, cui è affidato il compito di valutare ed ammettere le domande, previa verifica che il livello di ISEE, relativo al nucleo familiare cui si riferisce la domanda, sia compreso nel limite stabilito ovvero previa presentazione del certificato rilasciato dalla Azienda sanitaria locale di appartenenza, attestante le gravi condizioni di salute di uno dei componenti il nucleo familiare tali da richiedere l'utilizzo delle apparecchiature medicoterapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica; in caso di esito positivo della procedura di ammissione, il comune rilascia al cliente, un certificato che riconosce la titolarità a godere della compensazione e comunica al soggetto competente gli elementi informativi necessari alla gestione dei clienti tutelati.
- ha stabilito che i maggiori oneri sostenuti dai comuni per l'espletamento delle suddette attività,trovano copertura finanziaria nelle disponibilità del Fondo, di cui al comma 362 della legge n.296/2006;

VISTA la delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 117 del 06/08/2008 "Modalità applicative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati, definite ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007", che in attuazione delle previsioni del decreto citato ha introdotto una nuova componente tariffaria A, denominata AS, destinata alla copertura degli oneri per la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica da parte degli utenti domestici economicamente disagiati e/o in gravi condizioni di salute, dettando altresì disposizioni specifiche miranti a favorire l'effettivo e rapido avvio del sistema informativo centralizzato necessario per la gestione ordinata e unitaria dei rapporti tra i Comuni, soggetti individuati dal decreto 28 dicembre 2007 per la raccolta delle istanze di accesso alla compensazione e le imprese distributrici, soggetti individuati dall'Autorità per l'erogazione della medesima;

ATTESO CHE:

- il Decreto Legge n. 185/2008 ha esteso il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, a far data dal 01.01.2009, alle famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei famigliari con almeno quattro figli a carico, aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica;
- con deliberazione del 06.07.2009 n. 88/09 modificata con la delibera n. 144/09 l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas -ARG/GAS- ha stabilito le modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati;
- lo SGATE, il sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche, realizzato da Ancitel che già gestisce il citato "bonus tariffa sociale" per l'energia elettrica a partire dal 15.12.2009 gestisce anche il "bonus tariffa sociale" per la fornitura di gas;

CONSIDERATO CHE:

- in ottemperanza a tale disposizione l'Associazione Nazionale dei Comuni e l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas hanno stipulato una Convenzione con la quale l'Anci si impegna per le annualità 2008, 2009 e 2010 a svolgere una serie di attività di formazione, assistenza e consulenza ai Comuni nonché a predisporre l' architettura informatica del Sistema di Gestione delle Agevolazioni su Tariffe Elettriche e per la fornitura del gas (SGATE);
- l'Anci, Associazione nazionale dei comuni Italiani, è stata individuata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, quale interlocutore in grado di aggregare le istanze dei Comuni (delibera GOP 45/08: Approvazione di proposta di convenzione tra l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani in attuazione dell'articolo 5, comma 2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08);
- l'Anci e la Consulta nazionale dei Caf hanno firmato un protocollo d'intesa, approvando lo schema di convenzione fra Comuni e Caf per definire i rapporti in tale materia;

ATTESO che i Comuni, ai sensi dell'art.3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art. 18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di Assistenza fiscale;

RITENUTO necessario ed opportuno di avvalersi della collaborazione dei CAF allo scopo di semplificare la gestione delle richieste della tariffa sociale per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati, ai sensi del Decreto Interministeriale 28 dicembre 2007 e in armonia con le previsioni di cui al protocollo di intesa tra ANCI e Consulta Nazionale dei CAF, sottoscritto in data 18/12/2008;

PRESO atto che all'interno del Protocollo sopra citato si individua in € 2,50+IVA 20% la somma spettante al CAF per ogni pratica espletata e che il D.M. 28 dicembre 2007 sopra citato, prevede all'art. 5, comma 2, che "I maggiori oneri sostenuti dai comuni per l'espletamento delle attività di cui all'art. 4, commi da 1 a 4, trovano copertura finanziaria nelle disponibilità del Fondo di cui al comma 362 della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

VISTO che per il periodo maggio 2013 maggio 2014 questo comune per l'attuazione dei medesimi interventi si è avvalso della collaborazione dei CAF CGIL Calabria di Amantea- LABOR s.r.l. di Amantea- Coldiretti e UNSIC di Amantea con i quali , ai sensi del disposto della delibera n. 110 adottata dalla Giunta Comunale in data 09.07.2013, sono state sottoscritte apposite convenzioni, nelle quali era prevista la corresponsione di una tariffa di €. 2,50 +IVA per ogni pratica trasmessa, secondo lo schema approvato con le medesime delibere;

VISTO che sono pervenute ulteriori istanze per le stipule di convenzioni per gli interventi in parola, da

parte dei CAF:

1) USPPIDAP s.r.l., con nota a firma di VELTRI Francesco responsabile per il territorio di Amantea, acquisita al prot. n. 12583 del 02.08.2013 approvata con delibera di Giunta Municipale n° 148 del 12/09/2013;

2) ASSOLABOR CAF U.I.L. con nota a firma di GARZI COSENTINO Alfredo responsabile per il territorio di Amantea, acquisita al prot. n. 269 del 08/01/2014 approvata con delibera di

Giunta Municipale nº 7 del 23/01/2014

ATTESO che gli uffici comunali, per carenza di personale, non sono in grado di ottemperare ai procedimenti richiesti per assicurare dette prestazioni ai cittadini i quali, comunque, dovrebbero far capo ai CAAF per ottenere le previste attestazioni ISEE;

VISTA la bozza di Convenzione allegata alla presente per l'approvazione dove è previsto a carico del Comune, un costo di € 2,50+IVA, per ogni pratica trasmessa dal CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE, come stabilito nel protocollo di intesa tra ANCI e Consulta Nazionale dei CAF;

VISTE le richieste presentate per il rinnovo della convenzione da parte dei CAF:

- USPPIDAP s.r.l. prot. n° 6731 del 11/04/2014;

- ASSOLABOR Servizi U.I.L. s.r.l. prot. n°8041 del 09/05/2014;
- CGIL Calabria S.r.l. prot. n°15370 del 29/09/2014;
- LABOR s.r.l. prot. n° 16555 del 20/10/2014;
- UNSIC s.r.l. prot. n°19016 del 28/11/2014;

RITENUTO quindi, al fine di agevolare maggiormente i cittadini, di doversi avvalere della collaborazione dei CAF:

- USPPIDAP s.r.l.;
- ASSOLABOR CAF U.I.L.;
- CGIL Calabria S.r.l.;
- LABOR s.r.l.;
- UNSIC s.r.l.;

tutti operanti sul territorio di Amantea, con i quali saranno sottoscritte apposite convenzioni per il "bonus tariffa sociale per l'energia elettrica e gas" per la durata di anni uno maggio 2014-maggio 2015

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n, 267 e smi;

DATO ATTO dell'avvenuta acquisizione:

a) del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali);

b) del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile da parte del responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 18.08.2000n.267 (Testo Unico Enti Locali);

DELIBERA

- 1. DI APPROVARE, la bozza di convenzione "Bonus tariffa sociale" Richiesta della tariffa sociale per la fornitura di GAS ed ENERGIA ELETTRICA sostenuta dai clienti domestici disagiati, ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007" da stipularsi con i seguenti CAF:
- USPPIDAP s.r.l.;
- ASSOLABOR CAF U.I.L.;
- CGIL Calabria S.r.l.;
- LABOR s.r.l.;
- UNSIC s.r.l.;

che viene allegata alla presente delibera quale parte integrante sostanziale della stessa;

- 2. DI STABILIRE la durata della Convenzione in anni uno maggio 2014-maggio 2015;
- 3. DI ATORIZZARE il Dott. Mario ALOE, Responsabile del Settore Servizi Sociali, nonché del presente procedimento, alla sottoscrizione della convenzione secondo lo schema approvato con il presente deliberato e all'adozione di ogni successivo adempimento per la durata della convenzione;



CITTA' DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

Allegato alla	delibera d	lella (Giunta	Comunale	n.	del	

CONVENZIONE "BONUS TARIFFA SOCIALE" richiesta della tariffa sociale per	la fornitura
di GAS ED NERGIA ELETTRICA sostenuta dai clienti domestici disagiati, ai sensi	del Decreto
interministeriale 28 dicembre 2007	
L'anno 2014 il giornodel mese di in Amantea ,	
tra	
Il Comune di Amantea, C.F.:86000330786 rappresentato dal dott. Mai	rio ALOE,
C.F.:LAOMRA52E21A253A, responsabile del Settore Servizi Sociali, a ciò espressament	e autorizzato
con provvedimento del Sindaco n. 19144 del 26/11/2013	
e	
il CAAF, p. iva/c.f iscrizione all'albo n°_	
con sede in CAP Via	n,
in seguito denominato semplicemente CAF, nella persona del legale ra	ppresentante
nato a	(_)
C.F.:	
PREMESSO	
□ □ che il decreto 28 dicembre 2007 ha fissato i criteri per la definizione della compens	azione della
spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantag	giati e per i
clienti in gravi condizioni di salute;	
che l'articolo 46, del decreto legge n. 248 del 31/12/2007 ha previsto, tramite succes	sivo decreto
interministeriale, l'estensione al settore del gas naturale di quanto disposto dall'articolo 1,	comma 375,
della legge n.266/05;	
□ □ che il decreto legge del 29/11/2008 n. 185/08 ha previsto il diritto alla compensazione	della spesa
per la fornitura di gas naturale, a far data dal 1 gennaio 2009, per le famiglie econ	omicamente
svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, a	venti diritto
all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica;	

□ che il decreto legge del 29/11/2008 n. 185/08, all'articolo 3, comma 9, stabilisce, tra l'altro, che la
compensazione della spesa deve tener conto della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti
condominiali;
□ □ che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei
clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare dell'Indicatore di Situazione
economica equivalente, ISEE, previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive
modificazioni e integrazioni;
□ □ che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la
richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;
□ □ che il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, successive modificazioni ed integrazioni, ha definito criteri
unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni ovvero
servizi sociali o assistenziali in forma agevolata;
□ □ Che, ai sensi dell'art.4 comma terzo D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e successive modifiche ed
integrazioni, la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza
Fiscale previsti dal D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, o direttamente
all'Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente
per territorio;
□ □ Che i Comuni, ai sensi dell'art.3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art. 18 comma
quarto D.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al
richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono
stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza
fiscale;
□ □ Che l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi
ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS
dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il
contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE
Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
□ □ Che, in base all'art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza
fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza
assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni
territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;
•

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 (servizio ISEE)
Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'ISE e dell'ISEE, così come previsto dal decreto legislativo 109/1998 e successive modificazioni e integrazioni;
- nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e che non sia necessaria la modifica rispetto ai dati inseriti, il CAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione;
- trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS;
- rilascio all'utente di copia dell'attestazione della certificazione relativa alla situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell'ISE e dell'ISEE;

ART. 2 (servizio bonus gas tariffa sociale)

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- Assistere il cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per l'accesso alla compensazione;
- verificare la correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall''Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off line;
- fornire al Comune l'elenco delle sedi CAF presenti sul territorio;
- rilasciare all'utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della domanda. La ricevuta sarà resa disponibile sulla piattaforma <u>www.sgate.anci.it</u>;

ART. 3

Il Comune si impegna a:

- diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto della presente convenzione e l'elenco;
- informare l'utenza relativamente agli sportelli dei CAF disponibili ad effettuare il servizio.

ART. 4

Il CAAF trasmette alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche) i dati secondo il tracciato record definito e reso disponibile sul sito internet www.sgate.anci.it.

ART. 5

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

ART. 6

Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione il CAF è tenuto a verificare l'esattezza della composizione del nucleo familiare del richiedente anche attraverso l'acquisizione del certificato di famiglia, lo stesso informerà gli interessati che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso

acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione. Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata. Il CAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

ART. 7

Il CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori della predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.

Il CAF dichiara di manlevare il Comune di AMANTEA rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

ART. 8

I servizi oggetto della presente convenzione vengono resi dal CAF al Comune a titolo oneroso. A tal fine, considerando l'assistenza/consulenza, la stampa/consegna della modulistica, la trasmissione telematica, l'archiviazione, la stipula di apposita copertura assicurativa ecc., il compenso viene definito in € 2,50 più IVA 20% per ogni pratica trasmessa dal CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE.

Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura, sulla base dei dati resi disponibili alle parti dalla piattaforma SGATE.

ART. 9

Il CAAF si obbliga a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione.

ART. 10

La presente convenzione decorre dal 13/04/2014 al 13/04/2015

Letto, approvato e sottoscritto

Data.

Per il Comune di Amantea

per il CAF					
per II CAF	 	 	 	 	

Il Segretario Generale f.to Dott.ssa Maria Luisa MERCURI

Il Sindaco

f.to Dott.ssa Monica SABATINO

Il sottoscritto SEGRETARIO GE	ENERALE
- Visti gli atti d'ufficio,	
ATTESTA CHE	
- la presente deliberazione è stata affissa a questo albo pretorio dal 12.12.2014 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come presapprovato con D.Lgs. 18.08.2000, n°267 e dall'art.32 della la modificazioni.; dell'adozione della presente, è stata data comunicazione ai dell'art. 125 – TUEL, con lettera n° 19779 del 12.12.2014	scritto dall'art.124, comma 1, del TUEL egge 18 giugno 2009, n.69 e successive
1	L SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Maria Luisa MERCURI
	io. L SEGRETARIO GENERALE tt.ssa Maria Luisa MERCURI
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta call'albo pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecut come prescritto dall'art.124, comma 1 TUEL, senza reclami.	
E' divenuta esecutiva il perché: decorsi 10 gg. Dalla data di inizio della pubblicazione (art.134, perché dichiarata immediatamente eseguibile(art.134, comma 4)	
Per la pubblicazione all'albo pretorio II	L SEGRETARIO GENERALE